

Legge regionale 22 marzo 1990 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2004

**Disposizioni urgenti in materia di personale.**

**Art. 1**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993

**Art. 2**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

**Art. 3**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996

**Art. 4**

1. Dopo l' articolo 28, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 viene aggiunto il seguente articolo:

**<< Art. 28 bis**

**1.** Ai fini della determinazione della prova scritta di cui all' articolo 28, secondo e terzo comma, la Commissione giudicatrice, qualora gli esami abbiano luogo in unica sede, procede all' individuazione di una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di test; qualora gli esami abbiano luogo in più sedi, la Commissione giudicatrice procede all' individuazione di una sola prova scritta.

**2.** I quesiti ed i test possono essere predisposti anche con modalità che consentano il loro svolgimento e la loro valutazione mediante sistemi automatizzati.

**3.** Qualora, per la predisposizione dei quesiti o dei test, si proceda ai sensi dell' articolo 28, quarto comma, i relativi elaborati sono sottoposti alla Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui al comma 1, il giorno stesso della prova scritta.

**4.** Per le finalità di cui al comma 3, l' istituto specializzato o l' esperto di cui l' Amministrazione regionale intende avvalersi, deve formalmente garantire, con le responsabilità connesse e conseguenti, la segretezza delle prove d' esame sino al giorno della prova scritta. >>.

## **Art. 5**

**1.** All' articolo 4, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 il numero << 50 >> è sostituito dal numero << 52 >> e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<g) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo). >> .

## **Art. 6**

**1.** All' articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 il numero << 57 >> è sostituito dal numero << 59 >> e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<f) con riferimento ai soli scrutini per l' accesso alle qualifiche di consigliere e

funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo). >>.